



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il coordinamento della finanza degli enti
del sistema finanziario pubblico provinciale**

Via Romagnosi, 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495357

F +39 0461 495507

pec serv.sistemafinanziario@pec.provincia.tn.it

@ serv.sistemafinanziario@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spettabili

Agenzie della Provincia

**Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento**

**Enti, Fondazioni e Società controllate e
partecipate dalla Provincia**

LORO SEDI

S063/29-2020-2/CDG/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: direttive e linee guida per la predisposizione da parte della Provincia del rendiconto consolidato e del bilancio consolidato per l'esercizio 2020.

Con nota prot. 756307 del 24 novembre u.s. è stato trasmesso l'elenco dei soggetti compresi nel Gruppo amministrazione pubblica e nel perimetro di consolidamento della Provincia per l'esercizio 2020, come individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1865/2020.

In attuazione del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - Allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, con la presente si inviano le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del rendiconto consolidato e del bilancio consolidato da parte della capogruppo Provincia.

Per eventuali informazioni è possibile fare riferimento alla dott.ssa Claudia De Gasperi (tel. 0461-495347 e mail claudia.degasperi@provincia.tn.it) e alla dott.ssa Anna Campregher (tel. 0461-495377 e mail: anna.campregher@provincia.tn.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente
- dott.ssa Maria D'Ippoliti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: c.s.

DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DELLE AGENZIE, ENTI E SOCIETA' OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

QUADRO NORMATIVO

A decorrere dall'esercizio 2017 la Provincia autonoma di Trento, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinques del D.lgs. 118/2011 e dei contenuti del principio Allegato 4/4 al predetto decreto, è tenuta a redigere il Bilancio consolidato del "Gruppo Provincia". Nello specifico, tale documento risulta:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto includendo nel perimetro di consolidamento, gli enti e le società individuati dalla capogruppo e assumendo a riferimento i dati di bilancio alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio consolidato;
- approvato dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato il principio 4/4 del D.lgs. 118/2011 prevede che ciascuno dei soggetti sopra indicati trasmetta alla capogruppo i bilanci di esercizio/rendiconti e la documentazione integrativa **entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

L'osservanza dei predetti termini è particolarmente importante, in considerazione della complessità delle operazioni di consolidamento e del fatto che lo stesso è soggetto al controllo da parte dei revisori dei conti della Provincia che deve avvenire in via preventiva rispetto all'approvazione del bilancio consolidato.

La redazione del bilancio consolidato richiede che per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non disciplinato dal principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, lo stesso principio rinvia ai contenuti dei Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il predetto principio dispone che nei casi in cui i criteri di valutazione adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Peraltro, lo stesso principio consente di derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità dei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Per le Agenzie e gli Enti strumentali in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dal fatto che gli stessi applicano le disposizioni del D.lgs. 118/2011 con riferimento sia ai criteri di valutazione che agli schemi di bilancio.

Per le fondazioni, le società controllate e partecipate e per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale l'uniformità dei bilanci è perseguita attraverso le indicazioni di seguito fornite. Si segnala in ogni caso che i medesimi devono provvedere a riclassificare, entro i termini sopra indicati, il conto economico e lo stato patrimoniale secondo lo schema previsto dal D.lgs. 118/2011.

Il Bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel perimetro di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto in sede di consolidamento devono essere eliminate le operazioni ed i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi-ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti-debiti) e gli interventi straordinari (cessioni di beni durevoli infragruppo, acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Tutti i soggetti forniscono le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), che devono peraltro essere indicate nella nota integrativa al bilancio consolidato.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2020

Tenuto conto di quanto disposto dal principio applicato 4/4, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 di data 20 novembre 2020 si è provveduto a definire l'elenco degli enti e delle società compresi nel bilancio consolidato della Provincia per l'esercizio 2020, già comunicato con nota di data 24 novembre 2020, prot. n. 756307.

L'elenco risulta essere il seguente:

ORGANISMI STRUMENTALI

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE

AG. PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA DEL LAVORO

AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)

CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

CONSIGLIO PROVINCIALE

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

ISTITUTO CULTURALE CIMBRO

ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO

ISTITUTO CULTURALE LADINO

ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI (IPRASE)

MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI"

MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

MUSEO DELLE SCIENZE

ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA

ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

OPERA UNIVERSITARIA

CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA

FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

FONDAZIONE EDMUND MACH

SOCIETA'CONTROLLATE

- direttamente

CASSA DEL TRENINO S.p.A.

ITEA S.p.A.
PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A.
TRENINO RISCOSSIONI S.p.A.
TRENINO SCHOOL OF MANAGEMENT Soc.cons. a r.l.
TRENINO SVILUPPO S.p.A.
TRENINO TRASPORTI S.p.A.
TRENINO DIGITALE S.p.A.
- indirettamente
TRENINO MARKETING S.r.l.
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc.cons. a r.l.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE
MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.p.A.
SET DISTRIBUZIONE S.p.A.

MODALITÀ E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO E DEI RENDICONTI NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Al fine di redigere il bilancio consolidato, tenuto conto dei diversi sistemi contabili utilizzati dai soggetti inclusi nel gruppo e del fatto che alcuni soggetti rientrano già nel perimetro del rendiconto consolidato, viene individuata la seguente procedura.

SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL PERIMETRO DEL RENDICONTO CONSOLIDATO

Contestualmente alla predisposizione del disegno di legge per l'approvazione del Rendiconto, la Provincia redige, sulla base del medesimo schema, il rendiconto consolidato con i propri organismi (Agenzie) e con il Consiglio provinciale.

Il bilancio consolidato viene quindi elaborato partendo da un primo nucleo di consolidamento rappresentato dal rendiconto consolidato.

Al fine di agevolare la redazione del rendiconto consolidato e successivamente del bilancio consolidato si procederà come segue:

1. AGENZIE

- **l'allineamento dei flussi finanziari fra Agenzie e Provincia** deve avvenire, attraverso la collaborazione con le strutture di riferimento, in tempo utile per il riaccertamento ordinario dei residui sul bilancio della Provincia e delle Agenzie. Con particolare riferimento alle assegnazioni della Provincia andrà garantito l'allineamento a tutti i livelli sia di competenza che di cassa (stanziamenti - accertamenti – incassi sulla competenza e sui residui). Ciò per garantire coerenza tra le varie parti del rendiconto consolidato, che è composto oltre che dal conto del bilancio (contabilità finanziaria) anche dallo stato patrimoniale e dal conto economico (contabilità economico patrimoniale).

Al fine di facilitare le operazioni di cui sopra, entro il 19 febbraio 2021, dopo la chiusura delle liste sul bilancio provinciale, sarà trasmesso alle Agenzie un estratto delle risultanze contabili del bilancio della Provincia con riferimento ai rapporti con le Agenzie.

Il termine sopra individuato potrà essere modificato con le specifiche note di trasmissione dei dati in relazione alle tempistiche fissate per il riaccertamento ordinario della Provincia e delle Agenzie.

- **per la rilevazione delle operazioni reciproche con gli altri componenti del gruppo** le Agenzie sono tenute alla compilazione dell'allegato "Rapporti intercompany" che dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica serv.sistemafinanziario@provincia.tn.it entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto. Le stesse sono altresì tenute alla verifica delle eventuali operazioni trasmesse dagli altri componenti del gruppo.
- resta ferma la possibilità di richiedere ulteriori informazioni da parte della Capogruppo qualora necessarie ai fini della redazione del bilancio consolidato in termini economico patrimoniali.

2. CONSIGLIO PROVINCIALE

Con riferimento all'allineamento dei saldi con la Provincia ed alla verifica delle operazioni reciproche con gli altri componenti del gruppo per il Consiglio provinciale verrà adottata la medesima procedura.

Agenzie e Consiglio provinciale, dopo l'adozione del rendiconto, dovranno alimentare, secondo le tempistiche che saranno indicate da Trentino Digitale, la specifica sezione della "Banca dati di finanza pubblica".

ALTRI SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL PERIMETRO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

3. ENTI, FONDAZIONI, SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLA PROVINCIA

A) Riconciliazione con la Provincia capogruppo

Per gli Enti e le Fondazioni l'allineamento dei saldi finanziari con la Provincia avviene, anche con il coinvolgimento delle strutture provinciali di riferimento, in tempo utile per il riaccertamento ordinario dei residui sul bilancio della Provincia. Tale allineamento è

propedeutico alla verifica dei crediti e dei debiti con la Provincia oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione.

La verifica dei crediti e dei debiti degli Enti, delle Fondazioni e delle Società verso la Provincia al 31 dicembre 2020 viene formalmente avviata con la trasmissione entro il 28 febbraio 2021 delle risultanze delle scritture contabili della Provincia. Entro il 15 marzo 2021 gli enti, le fondazioni e le società restituiscono un primo riscontro ai dati inviati dalla Provincia.

Nella nota di trasmissione delle risultanze dal bilancio della Provincia saranno fornite ulteriori indicazioni, anche ai fini dell'asseverazione dei crediti e dei debiti da parte dell'organo di revisione.

B) Riconciliazione delle partite con gli altri membri del gruppo

Al fine di favorire le operazioni di consolidamento da parte della capogruppo è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino tempestivamente nei confronti degli altri componenti rientranti nel perimetro di consolidamento, per l'allineamento delle operazioni infragruppo. Nello specifico, prima della redazione del progetto di bilancio, al fine di rettificare eventuali disallineamenti, dovranno essere resi disponibili i dati e le informazioni afferenti le operazioni reciproche. In particolare entro il 28 febbraio:

- il soggetto creditore (ente/fondazione/società) deve inviare l'estratto conto per i saldi patrimoniale creditori alle controparti;
- il soggetto debitore se riscontra l'esistenza di partite non allineate che devono essere recepite nella propria contabilità provvede senza indugio alla contabilizzazione delle stesse. Allo stesso modo se il soggetto creditore nel corso dell'attività di riconciliazione riscontra l'esistenza di partite non allineate che devono essere contabilizzate recepisce tempestivamente tali partite contabilizzandole. **In caso di partite in transito l'allineamento dovrà avvenire con riferimento al saldo del soggetto emittente la fattura, cui dovrà corrispondere la rilevazione delle fatture da ricevere da parte del soggetto debitore.**
- l'attività deve comunque essere svolta di concerto fra le due controparti facendo riferimento alle persone individuate nella lista allegata "CF e referenti".
- in caso di una permanenza dei disallineamenti dei saldi dovuta ai diversi sistemi contabili utilizzati (contabilità finanziaria e economico-patrimoniale) nel sistema FTPCONS dovranno essere specificate da entrambe le controparti le motivazioni del disallineamento.

Si specifica che l’IVA indetraibile (attività istituzionale e pro rata) pagata a componenti del gruppo non è soggetta ad elisione; nei rapporti intercompany dovrà quindi essere indicato il costo complessivo al lordo dell’IVA motivando in tale senso il disallineamento.

C) Uniformità dei bilanci da consolidare e riclassificazione dei dati per gli enti in contabilità economico-patrimoniale, fondazioni e società

Al fine di perseguire l’omogeneità dei dati contenuti nei bilanci oggetto di consolidamento prevista nel principio contabile 4/4, **le società, le fondazioni e gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono tenuti** all’applicazione di quanto segue:

- i contributi in conto capitale finalizzati all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. In particolare le società utilizzeranno quale metodo di contabilizzazione il metodo del risconto (metodo indiretto), secondo il quale la quota di contributo che confluisce in conto economico dovrà essere indicata nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, creando un’apposita sottovoce rispetto agli altri ricavi e proventi. In nota integrativa dovranno essere posti in evidenza l’ammontare complessivo del contributo concesso e la quota di contributo già imputata a conto economico nei precedenti esercizi; i soggetti che adottano il metodo del valore netto per la contabilizzazione dei contributi (metodo diretto) riclassificano i loro valori di bilancio secondo il metodo del risconto.
- i contributi in conto esercizio devono essere contabilizzati alla voce A.5 “Altri ricavi e proventi”, creando un’apposita sottovoce affinché si realizzi la separata indicazione rispetto agli altri ricavi e proventi;
- le partecipazioni al capitale di altri componenti del gruppo sono contabilizzate dalle Società adottando il criterio del patrimonio netto, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’esercizio. In quest’ultimo caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nei casi in cui non si proceda all’omogeneizzazione dei valori conseguenti all’applicazione dei criteri difforni da quelli previsti dal D.lgs. 118/2011, la Provincia, in nota integrativa, dovrà fornire un’informativa supplementare che motivi il mantenimento di tale difformità. Al riguardo le società, le fondazioni e gli enti in contabilità economico patrimoniale dovranno comunicare eventuali variazioni dei criteri di valutazione rispetto all’esercizio 2019.

Le Società, fondazioni e enti in contabilità economico-patrimoniale riclassificano gli schemi di bilancio approvato al 31/12/2020 secondo il modello di cui al D. Lgs 118/2011 individuato nell'allegato "Allegato 11 D. LGS 118/2011". A tal fine nell'allegato "Riclassificazione schemi di bilancio" sono fornite le indicazioni per la riclassificazione dei dati di bilancio dallo schema civilistico (art 2425 e segg) allo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011. Tale operazione è necessaria ai fini della trasmissione dei dati di bilancio e intercompany.

D) Invio dati

- **gli enti, le fondazioni, le società controllate e partecipate compilano l'apposita sezione della «Banca dati di finanza pubblica (FPTCONS)»** già alimentata dai componenti del Gruppo del bilancio consolidato 2019 per tale esercizio. In particolare **gli schemi di stato patrimoniale e conto economico ex D. Lgs. 118/2011 e le operazioni reciproche** con gli altri componenti del gruppo dovranno essere inseriti nella banca dati **entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio e comunque entro il 20 luglio 2021**. A tal fine è fornito l'allegato Manuale utente FPTCONS .
- Si sottolinea che per quanto riguarda i crediti e i debiti nei confronti della Provincia gli stessi dovranno corrispondere alle risultanze della circolarizzazione asseverata dagli organi di controllo.
- I rapporti di credito/debito, costo/ricavo con le Agenzie e il Consiglio provinciale vanno esposti verso la controparte "Provincia ed Organismi Provinciali" separatamente, attraverso "l'apposita funzione dettaglio" indicata nel Manuale utente.
- Resta ferma la possibilità per la Capogruppo di richiedere ulteriori informazioni qualora necessario ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Altre informazioni per la nota integrativa al bilancio consolidato

Al fine di disporre delle informazioni necessarie per la redazione della nota integrativa al bilancio consolidato, secondo quanto individuato dall'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, con la presente si prevede che i componenti del gruppo inseriti nel perimetro di consolidamento indichino analiticamente nella nota integrativa del loro bilancio le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste di bilancio. Al riguardo si rileva in particolare che la voce B) III) 2), dello Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, prevede la suddivisione tra "Terreni" e

“Fabbricati”; conseguentemente tale informazione deve essere riportata anche nella nota integrativa dei bilanci delle singole società;

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” delle voci iscritte tra i proventi e gli oneri;
- la spesa e la consistenza del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.